

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 97

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TREMAGLIA, FINI, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ANEDDA, BERSELLI, BUONTEMPO, BUTTI, CARADONNA, CELLAI, GAETANO COLUCCI, CONTI, GASPARRI, IGNAZIO LA RUSSA, LO PORTO, MACERATINI, MARENCO, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, MUSSOLINI, NANIA, PARIGI, PARLATO, PASETTO, PATARINO, ROSITANI, POLI BORTONE, SERVELLO, SOSPIRI, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, VALENSISE

Norme per il funzionamento delle scuole italiane bilingui d'America e per il funzionamento dei corsi di lingua italiana per i discendenti degli emigrati italiani in America

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Riteniamo doveroso presentare anche in questa legislatura la seguente proposta di legge, in quanto l'attualità delle norme che detta è stata confermata proprio dal trascorrere del tempo, rendendo necessario un suo appassionato ma urgente esame.

In tutto il continente americano non esiste una sola scuola statale italiana, e la normativa relativa alle scuole legalmente riconosciute operanti in Italia non può essere ugualmente applicata alle scuole legalmente riconosciute operanti all'estero ed in particolare a quelle del continente americano.

Le differenze di compiti e di funzioni sono enormi.

In Italia le scuole legalmente riconosciute hanno funzione complementare rispetto alle scuole statali, mentre in America hanno funzione sostitutiva.

In Italia le scuole legalmente riconosciute hanno prevalentemente il compito di recuperare al mondo scolastico alunni che, per ragioni diverse, hanno perso il passo rispetto ai loro coetanei; in America le scuole legalmente riconosciute hanno il compito di diffondere la nostra lingua e la nostra cultura tra i discendenti dei nostri emigrati i quali desiderano avvicinarsi e

riscoprire la cultura e la lingua delle loro radici con una domanda scolastica sempre crescente, domanda che non possiamo lasciare disattesa.

I più di 6.000 discendenti dei nostri emigrati che ogni anno a Buenos Aires frequentano i corsi di lingua italiana della « Dante Alighieri » ne sono una prova.

Tuttavia non è solo per ragioni etiche, morali e sentimentali già di per se stesse pienamente valide che dobbiamo soddisfare questa domanda di lingua e di cultura italiana che ci viene dall'America, ma anche perché, come conseguenza di più stretti rapporti culturali, si faranno più frequenti e consistenti anche i rapporti commerciali, industriali, di scambi tecnologici ed in ogni altro campo di attività umana.

Non dimentichiamo che, fra i giovani che frequentano per diversi anni le scuole italiane, cioè che si avvicinano e assorbono la nostra lingua e la nostra cultura, uscirà una buona parte della classe dirigente di domani delle varie attività produttive in questi paesi.

La popolazione scolastica delle nostre scuole d'America ha caratteristiche completamente diverse dalla popolazione scolastica delle nostre scuole in Europa o nel bacino del Mediterraneo.

In America sono frequentate dai discendenti dei nostri connazionali emigrati, spesso di seconda o terza generazione, sono cioè giovani che non pensano ad un loro più o meno vicino ritorno in Italia, ma vedono il loro futuro nello stesso paese in cui vivono; per questo la nostra lingua e la nostra cultura devono trovare posto a fianco della lingua e della cultura locale in una integrazione di studi e di culture.

Per questo hanno piena validità, in questo continente, le scuole italiane bilingui nelle quali gli insegnamenti in lingua italiana trovano, nelle diverse scuole, spazi diversi, secondo i diversi accordi culturali siglati con i singoli Stati.

Compito della nostra diplomazia è di raggiungere con i diversi Paesi d'America accordi che consentano, nelle scuole italiane bilingui, di svolgere almeno il 50 per

cento delle lezioni in lingua italiana e che riconoscano bilateralmente i titoli di studio rilasciati da queste scuole, sia a livello finale sia in qualsiasi anno intermedio del ciclo di studi.

Mentre il compito della diplomazia è proiettato verso il futuro ed è condizionato dalle esigenze dei diversi paesi interessati, compito del Parlamento è oggi quello di approvare una legge organica che, prendendo atto della realtà della emigrazione italiana in America, regoli il funzionamento delle scuole italiane bilingui, tenendo conto delle loro peculiari caratteristiche e delle loro particolari esigenze.

Una delle esigenze fondamentali e contemporaneamente delle maggiori difficoltà per realizzare il buon funzionamento di queste scuole è quello del reperimento del personale docente.

In molti paesi d'America, nei quali la nostra emigrazione già da molti anni ha terminato il suo flusso, il reperimento *in loco* dei docenti capaci di insegnare in lingua italiana e provvisti di titoli di studio necessari è pressoché impossibile, tanto che in alcuni paesi, come in Colombia ed in Perù, gli insegnamenti in lingua italiana sono al di sotto di quelli che gli accordi culturali consentono; in altri paesi si fa largo ricorso a docenti laureati sul posto che non possono riflettere, nel loro insegnamento, la cultura, la didattica e la metodologia che caratterizzano la scuola italiana di oggi; in altri paesi la maggior parte degli insegnanti è in età avanzata e quando essi lasceranno l'insegnamento non sarà possibile sostituirli con insegnanti adeguatamente preparati assunti sul posto.

Non si può pensare di soddisfare tutte le esigenze di queste scuole con l'invio di tanti insegnanti di ruolo ai sensi dell'articolo 7 del testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero approvato con regio decreto 12 febbraio 1940 n. 740, perché il costo a carico dello Stato italiano sarebbe proibitivo e addirittura improponibile.

Vi sono in Italia giovani laureati in cerca di occupazione tra i quali si potrebbero preparare e selezionare gli insegnanti

per queste scuole, ma certamente nessuno di loro è disposto a pagare a proprie spese un viaggio, il cui costo è di circa 2 milioni di lire italiane, per poi, in qualità di insegnante assunto sul posto, percepire uno stipendio che, tradotto in moneta italiana, si aggira sulle 200.000-300.000 lire mensili. Per quanto il costo della vita in quei paesi sia modesto, tali compensi sono umilianti ed indecorosi tanto che costringono gli insegnanti locali delle scuole locali a lavorare fino a 40 e più ore settimanali per mantenere la propria famiglia, con quali risultati didattici si può ben immaginare.

Per invogliare i giovani laureati a prestare insegnamento nelle scuole bilingui d'America è necessario incentivarli in modi diversi come viene proposto nella seguente proposta di legge.

Innanzitutto gli aspiranti devono essere opportunamente preparati per l'insegnamento in queste scuole che presentano caratteristiche tutte particolari.

Lo Stato deve contribuire in larga misura al pagamento del loro viaggio per raggiungere la sede.

Inoltre si dovrebbe ripristinare, per gli insegnanti di queste scuole, l'articolo 22 del testo unico approvato con il citato regio decreto n. 740 del 1940, riducendo di un anno il servizio richiesto; si deve cioè riconoscere loro il diritto, dopo quattro anni di insegnamento, di rientrare in Italia ed essere assunti in ruolo col grado iniziale di straordinario in prova.

Infine, come ulteriore incentivo e allo scopo di dare una certa continuità di servizio ad insegnanti preparati e modernamente aggiornati disposti ad insegnare presso queste scuole, si propone che coloro che intendono rimanere *in loco* anche oltre il quadriennio previsto per il loro passaggio in ruolo, possano rimanervi alle stesse condizioni di coloro che invece chiedono il rimpatrio, cioè con lo stesso stipendio che percepiscono gli insegnanti in Italia di pari livello e con lo stesso sviluppo di carriera. Trattandosi di insegnanti assunti sul posto, cioè non in trasferta, e che non hanno l'obbligo di permanenza all'estero solo per un limitato periodo di tempo, non compete loro né l'assegnazione di sede né l'indennità di prima sistemazione, istituendosi, per questo personale, dei ruoli speciali ai quali applicare la norma già a suo tempo prevista dall'articolo 5 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546.

La presente proposta di legge prevede norme anche per il funzionamento dei corsi di lingua e cultura italiana che si svolgono presso le scuole locali per i discendenti dei nostri connazionali emigrati in America, corsi che si propone di equiparare a quelli di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, e di regolare in relazione anche alle già esposte esigenze e caratteristiche della emigrazione italiana in questo continente.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

FUNZIONI E CARATTERISTICHE

ART. 1.

1. Le scuole italiane bilingui d'America (IBA) hanno lo scopo di conservare ed accrescere, tra i discendenti degli emigrati italiani, il legame di lingua e di cultura che li unisce alla loro Patria d'origine pur favorendo la loro integrazione nel paese che li accoglie.

2. Lo stesso compito è riconosciuto ai corsi di lingua e cultura italiana per i discendenti dei nostri emigrati in America che si svolgono presso le scuole locali.

ART. 2.

1. Sono scuole italiane bilingui d'America le scuole di ogni ordine e grado, operanti in questo continente, nelle quali gli insegnamenti impartiti in lingua italiana coprano non meno del 30 per cento del totale delle ore settimanali di lezione e che siano legalmente riconosciute con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

2. Le scuole non ancora legalmente riconosciute, che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1, e che sono in possesso di tutti i requisiti previsti dalle norme vigenti per ottenere il riconoscimento legale, dalla data di entrata in vigore della presente legge devono iniziare le pratiche necessarie per ottenerlo.

3. Il riconoscimento legale non viene concesso alle scuole di cantiere per le quali si prevede il funzionamento per un limitato numero di anni.

4. Il Ministero degli affari esteri, tramite le autorità diplomatico-consolari, promuove tutte le possibili iniziative tendenti alla revisione degli accordi culturali esistenti, ove ciò sia necessario, o alla loro realizzazione, con i paesi nei quali tali accordi ancora non esistono, affinché in tutte le scuole IBA il numero delle ore di insegnamento in lingua italiana sia portato possibilmente a non meno del 50 per cento delle ore d'insegnamento settimanale e siano riconosciuti bilateralmente i titoli di studi rilasciati da queste scuole, a tutti i livelli compresi gli anni intermedi dei diversi cicli di studio.

ART. 3.

1. Le scuole in cui le ore d'insegnamento in lingua italiana sono inferiori al 30 per cento del totale delle ore settimanali di lezione non possono ottenere il riconoscimento legale, gli insegnamenti in esse impartiti sono equiparati ai corsi di lingua e cultura italiana di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, e i benefici in essa previsti a favore di corsi frequentati dai figli degli emigrati italiani si applicano anche ai corsi frequentati dai discendenti.

2. I corsi di cui al comma 1 sono chiamati « Corsi per l'insegnamento della lingua e cultura italiana per i discendenti degli emigrati in America » (ILCIDEA).

ART. 4.

1. Nelle scuole di cui all'articolo 2 vengono impartiti gli insegnamenti previsti dagli accordi culturali stipulati con i singoli Stati in cui sorgono le scuole, secondo le ore settimanali e secondo i programmi previsti dagli accordi stessi.

2. Nei paesi con i quali non sono ancora vigenti accordi culturali sono impartiti gli insegnamenti previsti dalla legislazione scolastica italiana con gli opportuni adattamenti resi necessari dalla situazione locale e integrati dagli insegnamenti della lingua e della cultura locale secondo quanto richiesto dalle leggi degli Stati in cui sorgono le scuole stesse.

3. Tali adattamenti ed integrazioni sono approvati dal Ministro degli affari esteri e, se di portata rilevante, sono approvati con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

4. Nelle scuole medie superiori IBA, per un maggiore avvicinamento alla durata dei *curricula* scolastici locali, il corso di studi è di durata quadriennale.

CAPO II.

ISCRIZIONI — TASSE DI FREQUENZA — ASSISTENZA AGLI ALUNNI

ART. 5.

1. Alle scuole IBA, anche se istituite e rette per i discendenti degli italiani ivi emigrati, possono iscriversi alunni di tutte le razze e nazionalità.

ART. 6.

1. Per favorire le iscrizioni alle scuole IBA dei figli di tutti i discendenti dei connazionali che lo desiderano, anche dei meno abbienti, e per una maggiore diffusione della lingua e cultura italiana, lo Stato italiano contribuisce al pagamento delle tasse mensili di frequenza per tutti gli alunni che frequentano le scuole IBA in misura non inferiore al 30 per cento.

2. Agli alunni bisognosi e meritevoli sono concessi ulteriori sussidi erogati dall'assistenza consolare, previo parere del Comitato degli italiani all'estero.

ART. 7.

1. In base alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6, gli enti gestori delle scuole possono aumentare le tasse mensili di frequenza solo dietro preven-

tiva autorizzazione delle autorità diplomatico-consolari e sempre che questi aumenti siano giustificati da corrispondenti aumenti di stipendio al personale docente e non docente o, più genericamente, da un aumento certo e sensibile del costo della vita o da altri gravi motivi.

ART. 8.

1. I libri di testo sono forniti gratuitamente a tutti gli alunni che frequentano le classi della scuola dell'obbligo sia nelle scuole IBA sia nei corsi ILCIDEA.

2. Agli alunni che frequentano classi della media superiore nelle scuole IBA sono inviati gratuitamente i libri relativi allo studio della lingua e della cultura italiana.

ART. 9.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni emanano norme allo scopo di realizzare viaggi con soggiorno in Italia della durata di almeno quindici giorni per i discendenti dei cittadini italiani emigrati in America, affinché possano conoscere le bellezze naturali, culturali ed artistiche, nonché gli usi, i costumi e le tradizioni della loro terra di origine.

2. Ogni regione può ospitare anche discendenti di italiani originari di altre regioni.

CAPO III.

FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI
AGLI ENTI GESTORI

ART. 10.

1. A titolo di incoraggiamento e premio, per l'attività svolta per la diffusione della lingua e della cultura italiana, gli

enti gestori delle scuole IBA e delle scuole in cui si svolgono corsi ILCIDEA ricevono ogni anno dallo Stato italiano un finanziamento proporzionato al numero degli alunni frequentanti e al numero delle ore settimanali di insegnamenti svolti in lingua italiana.

2. Tali finanziamenti sono sostitutivi dei contributi in danaro erogati fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 11.

1. Dietro richiesta motivata degli enti gestori e con parere favorevole dell'autorità diplomatico-consolare, possono essere concessi contributi per l'acquisto di libri per la biblioteca e di attrezzature o materiale didattico necessario per i laboratori delle scuole di cui all'articolo 10.

2. Qualora il Ministero degli affari esteri lo ritenga opportuno, i contributi di cui al comma 1 possono essere sostituiti dalla fornitura diretta di libri, attrezzature o materiali richiesti.

ART. 12.

1. In via straordinaria e dietro comprovate necessità, quali l'ampliamento degli edifici per accresciuta popolazione scolastica, o l'esigenza di ricostruzione di edifici fatiscenti o insicuri, o per necessità e comprovata opportunità di trasferire la sede scolastica in zona più decorosa o più facilmente accessibile agli alunni, sono concessi agli enti gestori delle scuole IBA contributi per la costruzione o la ricostruzione di edifici scolastici, fino ad un ammontare pari al 50 per cento della spesa.

2. I preventivi delle opere sono verificati ed approvati da tecnici di fiducia dell'autorità diplomatico-consolare.

3. Da tali preventivi è comunque escluso il costo del terreno sul quale le opere sono eseguite e il terreno eventualmente circostante.

4. Tali contributi restano depositati presso la locale autorità diplomatico-con-

solare fino alla totale costruzione dell'opera e vengono consegnati all'ente gestore solo dietro presentazione del certificato di collaudo e agibilità delle opere, rilasciato da un tecnico di fiducia della stessa autorità diplomatico-consolare.

5. L'autorità diplomatico-consolare, ascoltato il parere del locale Comitato degli italiani all'estero, può consegnare, qualora lo ritenga opportuno, una parte del contributo alla presentazione di uno stato di avanzamento lavori, e sempre per una somma inferiore del 10 per cento a quella spettante sul valore dei lavori eseguiti.

ART. 13.

1. Dietro richiesta degli enti gestori, e su parere favorevole dell'autorità diplomatico-consolare, qualora gli stipendi spettanti, secondo la legislazione locale, al personale assunto sul posto, per l'insegnamento nelle scuole IBA o nei corsi ILCIDEA siano considerati insufficienti per insegnanti di scuole o corsi di lingua italiana, il Ministero degli affari esteri concede agli enti gestori un contributo annuo, affinché essi lo utilizzino per migliorare le condizioni economiche del personale insegnante in queste scuole o corsi. Tale contributo può giungere fino al raddoppio dello stipendio percepito, secondo le leggi del lavoro locali, dal predetto personale.

CAPO IV.

PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE

ART. 14.

1. Per facilitare il reperimento del personale insegnante in lingua italiana presso le scuole IBA ed i corsi ILCIDEA, e per porre a disposizione di tali scuole e corsi personale preparato e qualificato per tali insegnamenti, sono organizzati, presso la Università per stranieri di Perugia, corsi

della durata di sei mesi, per coloro che sono provvisti di titolo di studio valido per l'insegnamento, nei quali vengono insegnate le metodologie e le didattiche più opportune e più efficaci per le suddette scuole e corsi, ai fini dell'insegnamento in scuole bilingui.

2. Il quadro orario, i programmi e le norme relative alla prova finale, sono stabiliti, sentiti gli organi direttivi dell'Università per stranieri di Perugia, con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro della pubblica istruzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Coloro che superano positivamente la prova finale di tali corsi ottengono un titolo preferenziale per gli insegnamenti in lingua italiana presso le scuole IBA ed i corsi ILCIDEA, titolo che non è sostitutivo ma complementare all'abilitazione all'insegnamento.

ART. 15.

1. I nominativi, corredati con l'indicazione del titolo di studio, dell'abitazione, di ogni altro titolo posseduto e del *curriculum*, di coloro che hanno superato positivamente le prove finali di cui al comma 3 dell'articolo 14, sono comunicati annualmente tramite il Ministero degli affari esteri agli enti gestori delle scuole IBA e delle scuole presso le quali si svolgono corsi ILCIDEA; questi possono assumere, a loro discrezione, insegnanti opportunamente e specificatamente preparati per gli insegnamenti in lingua italiana presso queste scuole o corsi.

ART. 16.

1. Per raggiungere la sede della scuola o corso che ne ha fatto richiesta, i docenti, provvisti sia di abilitazione che del titolo preferenziale di cui al comma 3 dell'articolo 14, possono beneficiare, sui vettori della compagnia di bandiera, dello stesso sconto che il Ministero degli affari esteri concede al proprio personale ogni due anni, in occasione del congedo ordinario.

2. Lo stipendio dei docenti di cui all'articolo 14 è a carico dell'ente gestore ed il contratto di lavoro è stipulato sulla base delle locali leggi del lavoro.

ART. 17.

1. Possono essere assunti in ruolo a domanda, con il grado di straordinario, nei posti vacanti nelle corrispondenti cattedre o insegnamenti delle scuole statali funzionanti in Italia, gli insegnanti di nazionalità italiana, forniti del titolo di studio prescritto, della abilitazione e di ogni altro requisito necessario per entrare nei ruoli del personale insegnante dello Stato, i quali per un periodo non inferiore ad un quadriennio hanno prestato servizio quali insegnanti provvisori o supplenti nelle scuole IBA o nei corsi ILCIDEA con servizio giudicato lodevole dal preside o dal direttore didattico e confermato dall'autorità diplomatico-consolare.

2. L'interessato indica nella domanda la preferenza su tre sedi vacanti, in una delle quali è nominato a giudizio insindacabile del Ministero della pubblica istruzione.

3. Nello stesso anno scolastico sono svolti non meno di sette mesi consecutivi d'insegnamento; i servizi d'insegnamento svolti per periodi inferiori non sono cumulabili ai fini del computo del quadriennio.

ART. 18.

1. Coloro che, provvisti di tutti i requisiti richiesti dall'articolo 17, dopo aver compiuto un quadriennio di servizio nelle scuole IBA o nei corsi ILCIDEA, desiderano rimanere in servizio nelle stesse scuole o corsi, possono farlo purchè sussistano le condizioni previste all'articolo 19, alle stesse condizioni stipendiali e di carriera di coloro che, dopo il quadriennio di servizio all'estero, hanno chiesto di entrare nei ruoli delle scuole statali italiane a norma dell'articolo 17.

ART. 19.

1. Ai fini dell'articolo 18 vengono costituiti i ruoli del personale docente e non docente, assunto sul posto, delle scuole IBA.

2. A questi ruoli viene assimilato il personale docente dei corsi ILCIDEA.

3. In tali ruoli possono accedere gli insegnanti delle istituzioni suddette, provvisti di tutti i requisiti richiesti dall'articolo 17 ed a condizione che occupino un intero orario di cattedra o diciotto ore settimanali di insegnamento, ad almeno quindici delle quali si possa accedere con il titolo di studio posseduto.

4. Per gli insegnanti elementari e di scuola materna le ore settimanali d'insegnamento sono, secondo le necessità e le disposizioni locali, non meno di ventiquattro e non più di trenta; per gli insegnanti dei corsi ILCIDEA gli alunni di ogni classe sono non meno di quindici.

ART. 20.

1. Al personale di cui all'articolo 19, in quanto assunto sul posto e non vincolato dal servizio all'estero per un limitato periodo di tempo, non compete né assegno di sede né indennità di prima sistemazione ma, come previsto dall'articolo 18, lo stesso stipendio spettante agli insegnanti delle corrispondenti scuole statali metropolitane aventi la stessa anzianità di servizio. Tale personale è inquadrato negli stessi livelli retributivi e con lo stesso sviluppo di carriera.

2. Lo stipendio di cui al comma 1 è convertito in dollari allo stesso tasso di ragguglio stabilito per i dipendenti del Ministero degli affari esteri.

ART. 21.

1. Il personale di cui all'articolo 19 ha tutti i doveri e tutti i diritti degli insegnanti di ruolo in servizio in Italia per quanto riguarda pensioni,

congedi ordinari e straordinari e trasferimento su domanda in altre sedi dello stesso continente su posti di ruolo vacanti; tale personale ha altresì tutti i doveri e i diritti spettanti al personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per quanto riguarda viaggi di servizio, maggiorazioni di famiglia, sconti su viaggi aerei, assistenza sanitaria. La diaria sui viaggi di servizio e le maggiorazioni di famiglia sono conteggiate sullo stipendio mensile in quanto, a tale personale, non compete assegno di sede.

ART. 22.

1. Il personale dei ruoli di cui all'articolo 19 è alle dipendenze del Ministero degli affari esteri. Per tutte le spese conseguenti si provvede con appositi stanziamenti che, per quanto riguarda il personale dei corsi ILCIDEA, incidono sui capitoli relativi all'assistenza all'emigrazione.

2. Il Ministero della pubblica istruzione è annualmente informato di ogni immissione in ruolo di tale personale. Presso lo stesso Ministero, Direzione generale scambi culturali, è aperto un fascicolo per ogni insegnante appartenente a tali ruoli contenente la relativa documentazione.

ART. 23.

1. L'insegnante immesso nei ruoli di cui all'articolo 19 sostiene un anno di straordinariato in prova.

2. Trascorso tale periodo, ai fini della conferma in ruolo, il direttore o il preside dell'istituzione presso la quale è stato svolto il periodo di prova redige una relazione relativa alle capacità didattico-professionali dell'interessato che è trasmessa, corredata dal parere dell'autorità diplomatico-consolare, sia al Ministero degli affari esteri sia al Ministero della pubblica istruzione.

ART. 24.

1. L'insegnante che, prima che sia decorso il quadriennio di cui all'articolo 17, decida volontariamente il rimpatrio, oppure sia allontanato dalla scuola per i motivi previsti dall'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, su decisione dell'autorità diplomatico-consolare, dietro proposta concordata dal preside o direttore didattico e dal presidente dell'ente gestore, sostiene a proprie spese il viaggio di rimpatrio. In quest'ultimo caso è ammesso il ricorso gerarchico al Ministro degli affari esteri.

2. In caso di soppressione del posto è conferito agli insegnanti delle scuole IBA o dei corsi ILCIDEA un altro incarico nella stessa sede o nella sede più vicina. In tal caso ogni eventuale spesa è a carico dell'ente gestore.

3. In caso di trasferimento a domanda in altra sede di scuola IBA o di corso ILCIDEA le spese di trasferimento sono a carico dell'interessato.

ART. 25.

1. L'insegnante immesso nei ruoli di cui all'articolo 19 può, a domanda, e senza limiti di tempo, chiedere il trasferimento nei ruoli metropolitani. Si applicano anche in questo caso le norme stabilite dal comma 2 dell'articolo 17.

2. Se l'insegnamento di ruolo svolto all'estero è stato di almeno un settennio le spese di rimpatrio sono a carico del Ministero degli affari esteri; in caso contrario sono a carico dell'insegnante.

3. In ogni caso, l'insegnante che, dai ruoli del personale assunto sul posto nelle scuole IBA o nei corsi ILCIDEA chiede il passaggio ai ruoli metropolitani, conserva a tutti gli effetti l'anzianità di servizio acquisita.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è indetta una sessione riservata d'esami di abilitazione all'insegnamento cui potranno partecipare gli insegnanti attualmente in servizio nelle scuole IBA e nei corsi ILCIDEA.

ART. 26.

1. Può accedere ai ruoli del personale non docente delle scuole IBA, di cui all'articolo 19, il personale che, dopo quattro anni di servizio non docente svolto nelle scuole IBA, con continuità di mansioni, giudicato lodevole dal preside o dal direttore didattico e confermato dall'autorità diplomatico-consolare, sia in possesso del titolo di studio necessario per le mansioni svolte, della cittadinanza italiana e di tutti gli altri requisiti necessari per entrare nei ruoli del personale non insegnante dello Stato.

2. Tale personale può essere assunto nei ruoli di cui al comma 1 dell'articolo 18 nella misura di un segretario per i complessi scolastici IBA con non meno di 100 alunni e di un applicato di segreteria ogni 200 alunni o frazione superiore a 100. Nei complessi scolastici IBA con numero di alunni inferiore ai 100 ma superiore ai 50 è concessa comunque l'assunzione di un applicato di segreteria e di un addetto ai lavori subalterni.

3. Se, parallelamente alla scuola IBA, nella stessa unità scolastica, vi sono scuole locali, gli alunni delle scuole locali non entrano nel conteggio relativo all'assunzione in ruolo del personale non docente.

4. Si applicano, anche per il personale di cui al presente articolo, in quanto applicabili, le norme stabilite dagli articoli 20, 21, 24 e 25.

ART. 27.

1. Nelle scuole IBA in cui attualmente, per la impossibilità di reperire sul posto insegnanti provvisti dei requisiti necessari, viene svolto un numero di ore settimanali d'insegnamento in lingua italiana inferiore a quello previsto dagli accordi culturali, gli enti gestori procedono alla graduale sostituzione dei docenti fino a raggiungere, nel termine massimo di tre anni, la totale attuazione di tutti gli insegnamenti in lingua italiana previsti dagli accordi culturali stessi.

2. I tre anni si conteggiano dal momento in cui l'autorità diplomatico-consolare fa pervenire all'ente gestore il primo elenco di docenti preparati dall'Università per stranieri di Perugia provvisti del titolo preferenziale di cui al comma 3 dell'articolo 14.

3. Qualora nulla osti da parte delle autorità locali, la sostituzione con docenti che insegnano in lingua italiana è effettuata per il maggior numero di unità possibile, compatibilmente con le esigenze della formazione culturale locale degli alunni.

4. L'autorità diplomatico-consolare è responsabile degli adempimenti previsti dal presente articolo.

ART. 28.

1. Resta fermo il diritto da parte degli enti gestori di chiedere al Ministero degli affari esteri personale insegnante di ruolo a norma dell'articolo 7 del testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero, approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740.

ART. 29.

1. In tutte le scuole elementari IBA le funzioni di direttore didattico sono svolte da un direttore didattico di ruolo inviato dal Ministero degli affari esteri o da un maestro elementare di ruolo inviato dal Ministero degli affari esteri con incarico direttivo.

2. In tutte le scuole medie IBA le funzioni di preside sono svolte da un preside di ruolo inviato dal Ministero degli affari esteri o da un professore di ruolo inviato dal Ministero degli affari esteri con incarico di presidenza.

3. Se nello stesso complesso scolastico coesistono scuole medie di primo grado e di secondo grado, le funzioni di presidenza possono essere svolte da un solo preside per entrambe le scuole, fermo restando quanto stabilito dal comma 2.

4. Le funzioni ispettive sono svolte da ispettori di ruolo inviati dal Ministero degli affari esteri o da presidi o direttori didattici inviati dal Ministero degli affari esteri con incarico ispettivo.

5. I compiti e le funzioni di provveditore agli studi sono affidati, come previsto dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, alle autorità diplomatico-consolari competenti per territorio.

6. Gli scrutini di fine anno scolastico, gli esami di idoneità a qualsiasi classe di riparazione si svolgono alla presenza di un commissario governativo nominato dal Ministero degli affari esteri il quale assume anche il compito di presidente delle commissioni per gli esami di licenza media, salvo che sia diversamente stabilito dai singoli accordi culturali.

7. Le spese per il viaggio e la diaria del commissario governativo sono a carico del Ministero degli affari esteri.

8. Gli esami di maturità si svolgono secondo quanto previsto dalla legislazione scolastica italiana.

ART. 30.

1. Per tutto ciò che non è contemplato dalla presente legge si fa riferimento al testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero, approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, alla legge 3 marzo 1971, n. 153, al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 ed alla legge 25 agosto 1982, n. 601, come modificata dalla legge 16 luglio 1984, n. 326.

ART. 31.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire otto miliardi a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994 al

capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi connessi con i fenomeni dell'immigrazione, dei rifugiati e degli italiani all'estero ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.